

TRIBUNALE DI RAGUSA
RLPD N. 8/2020

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

Il giudice dott. Giovanni Giampiccolo,
vista la richiesta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, L. 3/2012 di **IACONO GIOVANNI**, nato a Ragusa il 10/08/1957, Cod. Fsc. **CNI GNN 57M10 H163G**, e **DIQUATTRO MARIA**, nata a Ragusa il 07/02/1967, Cod. Fisc. **DQT MRA 67B47 H163Q**;
vista la documentazione allegata alla domanda;
vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Elio Criscione e l'attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta;
esaminati i documenti allegati alla relazione;
rilevato che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità;
rilevato infatti che trattasi di soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare (perché svolgono attività economica di natura agricola) e che inoltre non hanno mai fatto ricorso alle procedure di cui alla L. 3/2012 in precedenza;
rilevato lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 legge 3/12, stante un'esposizione debitoria di oltre 450.00,00 euro, non fronteggiabile con i redditi ritraibili dall'attività agricola;
rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, commi 2 e 3 e 14 ter comma 3 della L. 3/2012;
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, stando alla documentazione versata in atti;
ritenuto di invitare il liquidatore a indicare anche il reddito **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, convivente con il nucleo familiare, per meglio determinare eventuale liquidità residua da porre a disposizione del ceto creditorio, anche tenendo conto di spese specifiche necessarie per la sopravvivenza del novantenne;

P.Q.M.

nomina liquidatore il dott. Elio Criscione;
dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa a cura del liquidatore (ove tecnicamente possibile e con riserva di ulteriori statuizioni modificative, se necessario) e l'annotazione nel registro delle imprese;
ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e all'iscrizione al PRA a cura del liquidatore, in quanto il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati;
ordina il rilascio dei beni facenti capo al patrimonio di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2, lett. e) e la consegna dei beni mobili registrati, con procedimento che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore, salva l'autorizzazione ad utilizzare la casa di abitazione;
avverte che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. 3/2012 comma 3, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
avverte che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter comma 6 l. 3/12 e le somme che il debitore guadagna con la sua attività necessarie al mantenimento della famiglia, fino al limite cioè di € 2.000,00 (tre persone), salva eventuale rideterminazione;
avverte che la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

assegna al liquidatore i compiti elencati all'art. 14 *sexies* e ss. della L. 3/20123.

Si comunichi al nominato liquidatore, dott. Elio Criscione, per l'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; si comunichi alla suddetta professionista, anche nella qualità di organismo di composizione della crisi.

Ragusa, 12/09/2020

Il giudice
dott. Giovanni Giampiccolo